

Deliberazione n. 136 del 9/12/2009

**OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE A SERVIZIO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO. REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 118 DEL 23/06/2009. APPROVAZIONE DELLA QUARTA APPENDICE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO TRA L'ATO-R E TRM SPA. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Torino, assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della L.R. 24/02 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della citata L.R. 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 alla società TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio;
- La Provincia di Torino, in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui al punto precedente, e la società TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 la Convenzione di Affidamento (Rep. N. 9589).
- La Provincia di Torino, con deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui sopra, ha individuato in via definitiva, in attuazione delle previsioni del PPGR 2005 allora vigente, la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia nell'area AMI 3 – Gerbido.
- In data 5 ottobre 2005 è stata costituita, con scrittura privata autenticata, l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti.
- L'ATO-R, con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, ha confermato l'affidamento in capo alla società TRM, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;
- In data 17 luglio 2006, l'ATO-R e TRM hanno stipulato la Prima Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento.
- Con delibera n. 49 del 21 novembre 2006 la Giunta Provinciale di Torino ha espresso, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia presentato dalla società TRM con istanza del 26/06/2006 ed integrazioni del 31/10/2006.
- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341/2006 è stata rilasciata alla società TRM, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto.
- In data 14 maggio 2008, l'ATO-R e TRM hanno stipulato la Seconda Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento nella quale, fra l'altro, è stato sospeso l'obbligo di realizzazione della discarica di servizio.
- In data 20 ottobre 2008 l'ATO-R e TRM hanno stipulato la Terza Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento con la quale, fra l'altro, le Parti hanno proceduto alla revisione del Piano Economico e Finanziario, definendo il Corrispettivo di Conferimento.

CONSIDERATO CHE:

- E' ad oggi necessario procedere ad una revisione di alcune condizioni della Convenzione di Affidamento e delle relative appendici integrative sopra citate per tenere conto di quanto segue:
  1. In relazione ai procedimenti contenziosi in corso: con sentenza n. 2885/2009 depositata in data 11 maggio 2009, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello n. 8878/2008, proposto da RTI Constructions Industrielles de la Mediterranee CNIM CG, Unieco Soc. Coop. e Coopsette Soc. Coop. (CNIM) e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del Contratto di Appalto a TME S.p.A. - Termomeccanica Ecologia TME; a seguito di tale annullamento ed in considerazione dei provvedimenti cautelari precedentemente emessi, TRM ha deliberato in data 7

gennaio 2009 la sospensione parziale dei lavori di realizzazione dell'Impianto; in data 19 maggio 2009 la sospensione totale dei lavori di realizzazione dell'Impianto; e in data 2 luglio 2009 la risoluzione del Contratto di Appalto con TME, con conseguente aggiudicazione, in pari data, del Contratto di Appalto a CNIM. Di contro, TME, con ricorso n. reg. gen. 5559/09, ha impugnato per revocazione la sentenza n. 2885/2009 del Consiglio di Stato; con atto di citazione innanzi al Tribunale ordinario di Torino - notificato a TRM in data 29 luglio 2009 - ha chiesto la declaratoria di inefficacia della risoluzione del Contratto di Appalto da parte di TRM ed il risarcimento dei danni subiti da TME a causa della risoluzione del Contratto di Appalto; con ricorso - notificato a TRM in data 14 settembre 2009 - ha chiesto al TAR Piemonte, inter alia, l'annullamento, previa sospensione, della delibera di TRM di aggiudicazione del Contratto di Appalto a CNIM; in aggiunta a tali contenziosi sono sempre attualmente pendenti alcuni contenziosi relativi, tra l'altro, all'affidamento per la realizzazione e gestione dell'Impianto e alla localizzazione dell'Impianto;

Alla luce dei procedimenti contenziosi di cui sopra, al fine di tener conto della sospensione dei lavori, della sostituzione dell'appaltatore a seguito della risoluzione del Contratto di Appalto con TME, nonché delle esigenze di bancabilità del Progetto, si rende necessario provvedere alla revisione della struttura finanziaria del Progetto e del Contratto di Finanziamento ("Ristrutturazione del Finanziamento");

2. In relazione agli obblighi assunti dalle Parti con la Seconda Appendice Integrativa in merito al procedimento di localizzazione della discarica di servizio: nell'art. 11.2 (iii) viene previsto che *"l'Autorità Competente e TRM concorderanno in apposita appendice integrativa alla Convenzione di Affidamento, da sottoscrivere a 360 giorni dalla sottoscrizione della presente, il procedimento per pervenire alla puntuale localizzazione della discarica"*; tale termine è stato sospeso concordemente dalle parti (con note rispettivamente di ATO-R prot. n. 2055 del 7-10-09 e risposta di TRM prot. n. 670 del 14-10-2009), considerato tra l'altro che nel mese di dicembre 2008 è stato approvato il Piano d'Ambito di Prima Attivazione, le cui previsioni attuano le indicazioni del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti in merito al recupero delle scorie, e proprio sulla scorta di tali indicazioni sono stati nel frattempo avviati dei tavoli di lavoro compartecipati da ATO-R, Provincia di Torino, TRM e ARPA Piemonte finalizzati ad approfondire e valutare la possibilità di utilizzo delle scorie in discariche pubbliche e private e/o valutarne modalità di recupero diverse dalla discarica. Con deliberazione n.117 del 23 giugno 2009, il consiglio di Amministrazione dell'Associazione d'Ambito ha preso atto del documento *"Prime indicazioni sulle possibilità di recupero delle scorie prodotte dal termovalorizzatore del Gerbido"*, predisposto dagli uffici dell'Associazione d'Ambito e della Provincia di Torino con lo scopo di illustrare lo stato di avanzamento delle attività di approfondimento attualmente in corso, che evidenzia la necessità di rimandare la decisione sulla eventuale realizzazione della discarica di servizio in esito alle attività di sperimentazione per il recupero delle scorie;
  3. In relazione agli obblighi assunti dalle Parti con la Terza Appendice Integrativa in merito alle modalità di pronuncia da parte dell'Associazione d'Ambito dell'eventuale consenso sulle opere opzionali previste nel testo del contratto di appalto per la realizzazione dell'Impianto posto a base di gara nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica indetta da TRM: l'articolo 6.2 (i) della Terza Appendice Integrativa prevede che *"entro il 30 aprile 2009 l'Autorità Competente dovrà pronunciarsi in merito al consenso alla realizzazione delle suddette opere sospese. Fino a tale data TRM si impegna a non esercitare il diritto di opzione relativo alle opere oggetto dell'Opzione 2 (caldaia ad integrazione di riserva) e dell'Opzione 3 (terminal ferroviario)"*; tale termine è stato sospeso concordemente dalle parti (con note rispettivamente di ATO-R prot. n. 2055 del 7-10-09 e risposta di TRM prot. n. 670 del 14-10-2009), in considerazione della sostituzione dell'appaltatore originariamente aggiudicatario, che comporta una nuova consegna dei lavori; occorre pertanto disciplinare nuovamente la modalità di pronuncia del consenso di ATO-R sulla eventuale realizzazione di tali opere.
  4. In relazione agli obblighi assunti dalle Parti con l'articolo 5.2 della Prima Appendice Integrativa in merito all'erogazione della compensazione una tantum: in data 21-11-2008 è stato sottoscritto, tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, ATO-R, Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Torino e TRM, l'*"accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per la progettazione degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido"*. Tale accordo di programma prevede all'articolo 3, innovando rispetto all'articolo 5.3 (i) della Prima Appendice Integrativa, che *"TRM erogherà la prima quota della compensazione ambientale, pari ad € 2.439.092,00 (corrispondente al 10% dell'importo dei lavori aggiudicati), dopo la firma del presente accordo di programma e la stipula del contratto di finanziamento, a ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo 2, entro 30 giorni dalla formulazione di richiesta, con lettera, da parte di questi ultimi, nella quale sia indicata la finalità della/e spesa/e da effettuare..."*; occorre pertanto recepire quanto definito in sede di Accordo di Programma.
- Le circostanze di cui sopra impongono la necessità di procedere ad un aggiornamento e integrazione del Piano Economico e Finanziario e del Caso Base Iniziale allegati alla Terza Appendice Integrativa, per tener conto di quanto segue e garantire di conseguenza la tenuta della bancabilità del Progetto:

- ✍ proroga del termine di ultimazione dei lavori causata dalla sostituzione dell'appaltatore;
  - ✍ inserimento nel Piano Economico e Finanziario degli investimenti richiesti per la realizzazione dell'opera opzionale caldaia ad integrazione di riserva sulla base dei lavori di realizzazione indicati nell'offerta CNIM;
  - ✍ aggiornamento, nel Piano Economico e Finanziario, dei costi di investimento per la realizzazione dell'impianto e dei costi operativi per l'esercizio provvisorio conseguenti alla sostituzione dell'appaltatore;
  - ✍ aggiornamento delle stime dei ricavi e degli incassi derivanti dalla cessione dell'energia elettrica e dei certificati verdi;
  - ✍ aggiornamento dell'inflazione per il 2009, dei tassi di interesse e dei costi operativi per la gestione e manutenzione dell'impianto;
  - ✍ aggiornamento della situazione patrimoniale di partenza di TRM;
  - ✍ modifiche alla struttura finanziaria derivanti dalla Ristrutturazione del Finanziamento.
- A tal fine TRM ha presentato in data 30-10-2009 la prima bozza del nuovo Piano Economico Finanziario dell'impianto; gli uffici di ATO-R hanno provveduto a valutare tale bozza e ad incontrare ripetutamente la società, nel corso di un procedimento istruttorio i cui elementi e documenti di valutazione sono contenuti in una relazione conservata agli atti.
  - Nel corso del procedimento istruttorio sono stati analizzati, con il supporto specialistico della Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" di Torino, tutti i dati tecnico-economici prodotti da TRM e comparati con quelli contenuti nel Piano Economico e Finanziario allegato alla Terza Appendice Integrativa. Da tale analisi è emerso che:
    - ✍ i costi di costruzione del termovalorizzatore sono aumentati di euro 6,9 milioni in seguito alla nuova aggiudicazione a CNIM;
    - ✍ complessivamente l'investimento necessario è aumentato di circa euro 12 milioni, considerando anche le variazioni (in aumento o in diminuzione) nelle voci di costo relative agli investimenti già effettuati da TRM, alla direzione lavori, all'esercizio provvisorio, alle compensazioni una tantum, agli oneri di start up, agli oneri finanziari, come emerge nella relazioni agli atti;
    - ✍ alcune voci di costo e ricavo sono state rivalutate a seguito di analoghe variazioni dei corrispondenti mercati (energia, smaltimento rifiuti)
    - ✍ le previsioni di costo finanziario sono modificate in ragione dei diversi tassi di interessi rispetto ad un anno fa e dei nuovi criteri di calcolo dei margini per quanto riguarda la linea di finanziamento BNP e BEI
    - ✍ il Corrispettivo di Conferimento necessario ad assicurare l'Equilibrio Economico e Finanziario del Caso Base Iniziale rimane invariato rispetto al Piano Economico Finanziario allegato alla Terza Appendice Integrativa, ovvero pari a 97,5 €/t con base anno 2008;
  - In esito all'attività istruttoria effettuata dagli Uffici di ATO-R unitamente alla società sulla prima bozza del nuovo Piano Economico Finanziario dell'impianto, TRM in data 4-12-2009 ha presentato la versione definitiva del documento, redatto sulla base dei seguenti condivisibili criteri:
    - ✍ assicurare le condizioni di equilibrio economico e finanziario e di bancabilità dell'opera per tutta la durata dell'affidamento;
    - ✍ adottare un generale criterio di prudenza nella definizione di investimenti, costi, ricavi e flussi finanziari; attraverso tale criterio si è verificata la tenuta della bancabilità del Progetto anche a fronte di situazioni di stress economico e finanziario che potrebbero verosimilmente intervenire nel corso della gestione;
    - ✍ tenere conto dei nuovi elementi ed accadimenti intervenuti dalla sottoscrizione della Terza Appendice Integrativa ad oggi, come poc'anzi descritti, definendo i meccanismi e gli elementi di determinazione di un corrispettivo di conferimento all'impianto che, in quanto legato ad un servizio pubblico essenziale, tuteli il cittadino quale utente finale del servizio;

#### CONSIDERATO, PERALTRO, CHE:

- Con propria deliberazione n.118 del 23/06/2009 era stato già approvato, come proposta all'Assemblea, un primo schema della "*Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento*" contenente unicamente il procedimento per pervenire alla puntuale localizzazione della discarica di servizio, per rispondere al disposto dell'art. 11.2 (iii) della Seconda Appendice Integrativa.
- Alla luce dell'evolversi degli eventi come sopra esposti e della necessità di procedere da parte di TRM alla ristrutturazione del finanziamento, pare tuttavia opportuno proporre all'Assemblea uno schema della "*Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento*" che disciplini non solo il procedimento per pervenire alla puntuale localizzazione della discarica di servizio ma anche gli impatti che i rilevanti eventi sopra descritti possono avere sul rapporto di affidamento e che contenga il Piano Economico Finanziario dell'impianto ed il Caso Base Iniziale nella versione aggiornata sulla base di quanto sopra.
- A tal fine si ritiene pertanto opportuno revocare la propria deliberazione n.118 del 23/06/2009.

Tutto ciò premesso,

I nuovi elementi ed accadimenti intervenuti dalla sottoscrizione della Terza Appendice Integrativa ad oggi, come in premessa descritti, nonché le esigenze di ristrutturazione del finanziamento sopra esposte, sono stati recepiti nello schema della “Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento” allegato al presente atto sotto il numero 1 per farne parte integrante e sostanziale, che contiene tra i suoi allegati il Piano Economico Finanziario dell’Impianto ed il Caso Base Iniziale nella versione aggiornata.

Visto tale schema della “Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento” e ritenuto opportuno approvarlo come proposta all’Assemblea.

**RICHIAMATI:**

- l’art. 3 dello Statuto dell’ATO-R, che recita: *“Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali, nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all’art. 117 TUEL e comunque in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione”;*
- l’art. 117 TUEL che individua i criteri per determinare le tariffe dei servizi: *“1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:  
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;  
b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;  
c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;  
d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.”;*

Considerato che la disciplina dei rapporti con il gestore e l’approvazione dei relativi contratti di servizio sono di competenza dell’Assemblea, come previsto dall’art. 13 dello Statuto.

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l’adozione della presente deliberazione è stabilito dall’art. 20 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego		X
Trovato Francesco	X	
Sobrino Enzo		X
Ferrara Franco	X	
Carrera Ernesto	X	
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno	X	
Vico Luigi		X

Presenti n. 6

Assenti n. 3

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 6

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 6  
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

1) Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione n.118 del 23/06/2009 al fine proporre all'Assemblea uno schema della "Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento" che disciplini non solo il procedimento per pervenire alla puntuale localizzazione della discarica di servizio ma anche gli impatti che i rilevanti eventi descritti in premessa possono avere sul rapporto di affidamento e che contenga il Piano Economico Finanziario dell'Impianto ed il Caso Base Iniziale nella versione aggiornata sulla base di quanto sopra.

2) Di proporre pertanto all'Assemblea l'approvazione dello schema della "Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento" allegato al presente atto sotto il numero 1 per farne parte integrante e sostanziale, che contiene tra i suoi allegati il Piano Economico Finanziario dell'Impianto ed il Caso Base Iniziale nella versione aggiornata, redatto sulla base dei seguenti condivisibili criteri:

- ✍ assicurare le condizioni di equilibrio economico e finanziario e di bancabilità dell'opera per tutta la durata dell'affidamento;
- ✍ adottare un generale criterio di prudenza nella definizione di investimenti, costi, ricavi e flussi finanziari; attraverso tale criterio si è verificata la tenuta della bancabilità del Progetto anche a fronte di situazioni di stress economico e finanziario che potrebbero verosimilmente intervenire nel corso della gestione;
- ✍ tenere conto dei nuovi elementi ed accadimenti intervenuti dalla sottoscrizione della Terza Appendice Integrativa ad oggi, come poc'anzi descritti, definendo i meccanismi e gli elementi di determinazione di un corrispettivo di conferimento all'impianto che, in quanto legato ad un servizio pubblico essenziale, tuteli il cittadino quale utente finale del servizio;

Tale schema contiene la determinazione puntuale del corrispettivo iniziale di conferimento effettuata ai sensi dell'art. 5 della Seconda Appendice e dell'art. 9.2 della Convenzione di Affidamento, sulla base del Piano Economico Finanziario aggiornato, confermando il valore di 97,5 €/t con base anno 2008.

3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Adolfo REPICE  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Tecnico  
Dott. Riccardo CIVERA  
(f.to in originale)

## QUARTA APPENDICE INTEGRATIVA

### alla Convenzione di Affidamento datata 22 luglio 2005

L'anno duemilanove, addì [?] del mese di [?] in Torino, in una sala del Civico Palazzo, sito in piazza Palazzo di Città n. 1, avanti a me dottor [?], Segretario pro tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario Generale, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- (1) **Paolo Foietta**, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, l'"**Associazione d'Ambito**" o l'"**Autorità Competente**"), avente sede in Torino, via Maria Vittoria n° 12, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. [?] del [?], che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "[?]; e
- (2) [?], nato a [?] il [?], domiciliato per la carica presso la sede dell'infradescritto Ente, che interviene al presente non in proprio ma in rappresentanza della società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.", (di seguito, "**TRM**" o l'"**Affidatario**"), con sede in Torino, Via Livorno n. 60, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 08566440015, capitale sociale Euro [?] interamente versati, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (3) **Bruno TORRESIN**, nato a Villa del Conte (PD) il 23 ottobre 1946, amministratore delegato della medesima società e domiciliato presso la sede della stessa;

entrambi con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea del [?] 2009, che in copia per estratto, sottoscritta da tutti i componenti, è allegata al presente atto sotto la lettera [?],

(di seguito, congiuntamente le "**Parti**", e ciascuna di esse una "**Parte**").

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

### PREMETTONO CHE

- (A) la Provincia di Torino (di seguito, la "**Provincia**"), assunta con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della Legge 24 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della Legge n. 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (di seguito, complessivamente, il "**Progetto**");
- (B) la Provincia (in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi ad essa spettanti nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'articolo 12 della Legge 24) e TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 un contratto per l'affidamento del Progetto (di seguito, la "**Convenzione di Affidamento**"), repertorio 9589, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 3 agosto 2005 al numero 6811;

- (C) in data 5 ottobre 2005 è stata costituita l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti con scrittura privata autenticata (repertori numeri 1841 del 30 settembre 2005 e 1850 del 5 ottobre 2005, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 13 ottobre 2005 al n. 4330), successivamente modificata mediante scrittura privata autenticata repertori numeri 2227 in data 13 marzo 2006 e 2285 in data 3 aprile 2006, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 19 aprile 2006 al n. 1744/2;
- (D) con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, l'Associazione d'Ambito ha confermato l'affidamento in capo a TRM del Progetto, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, a quest'ultima derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi menzionati alla precedente premessa (A), inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;
- (E) in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito e TRM hanno stipulato la prima appendice integrativa, repertorio n. 10791, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 21 luglio 2006 al numero 6498 (di seguito, la "**Prima Appendice Integrativa**"), con la quale, tra l'altro, l'Associazione d'Ambito ha fatto propri tutti i contenuti della Convenzione di Affidamento assumendo su di sé gli obblighi e i diritti pertinenti già alla Provincia di Torino;
- (F) in data 14 maggio 2008 l'Associazione d'Ambito e TRM hanno stipulato la seconda appendice integrativa, repertorio n. 12420, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 22 maggio 2008 al n. 187 (di seguito, la "**Seconda Appendice Integrativa**"), con la quale, fra l'altro, è stato sospeso l'obbligo di realizzazione della Discarica;
- (G) in data 20 ottobre 2008 l'Associazione d'Ambito e TRM hanno stipulato la terza appendice integrativa, repertorio n. 12602, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino il 30 ottobre 2008 al n. 406, Serie 1 (di seguito, la "**Terza Appendice Integrativa**"), con la quale, tra l'altro, le Parti hanno proceduto alla revisione del Piano Economico e Finanziario, definendo il Corrispettivo di Conferimento, ed hanno disciplinato le modalità di pronuncia da parte dell'Associazione d'Ambito in merito alle opere opzionali previste nel testo del contratto di appalto per la realizzazione dell'Impianto posto a base di gara nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica indetta da TRM (di seguito, il "**Contratto di Appalto**");
- (H) in relazione agli obblighi assunti dalle Parti con l'articolo 5.2 della Prima Appendice Integrativa in merito all'erogazione della compensazione una tantum, in data 21-11-2008 è stato sottoscritto, tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, ATO-R, Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Torino e TRM, l'*"accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per la progettazione degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido"*. Tale accordo di programma prevede all'articolo 3, innovando rispetto all'articolo 5.3 (i) della Prima Appendice Integrativa, che *"TRM erogherà la prima quota della compensazione ambientale, pari ad € 2.439.092,00 (corrispondente al 10% dell'importo dei lavori aggiudicati), dopo la firma del presente accordo di programma e la stipula del contratto di finanziamento, a ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo 2, entro 30 giorni dalla formulazione di richiesta, con lettera, da parte di questi ultimi, nella quale sia indicata la finalità della/e spesa/e da effettuare..."*;
- (I) in relazione agli obblighi assunti dalle Parti con la Seconda Appendice Integrativa in merito al procedimento di localizzazione della Discarica, TRM ha effettuato e trasmesso in data 15 ottobre 2007 all'Associazione d'Ambito uno studio di pre-fattibilità che valuta le possibilità di recupero delle scorie di termovalorizzazione alternative allo smaltimento in Discarica. Tale studio ha aperto una fase di interlocuzione tra Provincia di Torino, Associazione d'Ambito, ARPA e TRM ed è stato costituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di:

- (i) valutare la possibilità di conferimento in discariche pubbliche e private per rifiuti non pericolosi presenti sul territorio della Provincia come rifiuto tal quale o come materiale di ingegneria;
  - (ii) porre le basi per un accordo di programma tra tutti i soggetti interessati per consentire il conferimento delle scorie presso le discariche;
  - (iii) valutare opportunità di recupero delle scorie diverse e alternative alla Discarica;
- (J) nel *Piano d' Ambito 2008-2014 Prima Attivazione* del dicembre 2008 l'Associazione d'Ambito ha evidenziato lo stato d'avanzamento delle attività in corso con riguardo allo smaltimento delle scorie, indicando la necessità di ulteriori approfondimenti di tipo tecnico per arrivare a stime puntuali da parte dei gestori e consentire così una programmazione di dettaglio dei flussi delle scorie;
- (K) con deliberazione n.117 del 23 giugno 2009, il consiglio di Amministrazione dell'Associazione d'Ambito ha preso atto del documento "*Prime indicazioni sulle possibilità di recupero delle scorie prodotte dal termovalorizzatore del Gerbido*", predisposto dagli uffici dell'Associazione d'Ambito e della Provincia di Torino con lo scopo di illustrare lo stato di avanzamento delle attività di approfondimento attualmente in corso;
- (L) con sentenza n. 2885/2009 depositata in data 11 maggio 2009, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello n. 8878/2008, proposto da RTI Constructions Industrielles de la Mediterranee CNIM CG, Unieco Soc. Coop. e Coopsette Soc. Coop. (di seguito, "**CNIM**") e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del Contratto di Appalto a TME S.p.A. - Termomeccanica Ecologia TME (di seguito, "**TME**");
- (M) a seguito dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione di cui alla precedente premessa (L) ed in considerazione dei provvedimenti cautelari precedentemente emessi, TRM ha deliberato (i) in data 7 gennaio 2009 la sospensione parziale dei lavori di realizzazione dell'Impianto; (ii) in data 19 maggio 2009 la sospensione totale dei lavori di realizzazione dell'Impianto; e (iii) in data 2 luglio 2009 la risoluzione del Contratto di Appalto con TME, con conseguente aggiudicazione, in pari data, del Contratto di Appalto a CNIM. Di contro, TME (i) con ricorso n. reg. gen. 5559/09 ha impugnato per revocazione la sentenza n. 2885/2009 del Consiglio di Stato; (ii) con atto di citazione innanzi al Tribunale ordinario di Torino - notificato a TRM in data 29 luglio 2009 - ha chiesto la declaratoria di inefficacia della risoluzione del Contratto di Appalto da parte di TRM ed il risarcimento dei danni subiti da TME a causa della risoluzione del Contratto di Appalto; (iii) con ricorso - notificato a TRM in data 14 settembre 2009 - ha chiesto al TAR Piemonte, *inter alia*, l'annullamento, previa sospensione, della delibera di TRM di aggiudicazione del Contratto di Appalto a CNIM;
- (N) al fine di tener conto della sospensione dei lavori, della sostituzione dell'appaltatore a seguito della risoluzione del Contratto di Appalto con TME, nonché delle esigenze di bancabilità del Progetto, si rende necessario provvedere alla revisione della struttura finanziaria, del Piano Economico e Finanziario, del Caso Base Iniziale e del Contratto di Finanziamento ("**Ristrutturazione del Finanziamento**");
- (O) le circostanze di cui alle precedenti premesse (L), (M) ed (N) impongono la necessità di procedere ad una revisione di alcune condizioni della Convenzione di Affidamento e delle relative appendici integrative;
- (P) in aggiunta ai contenziosi di cui alla precedente premessa (M), sono attualmente pendenti numerosi contenziosi relativi, *inter alia*, all'affidamento per la realizzazione e gestione dell'Impianto e alla localizzazione dell'Impianto;



- (Q) in considerazione di quanto precede e al fine di implementare alcune previsioni contenute nella Convenzione di Affidamento e nelle relative appendici integrative, l'Associazione d'Ambito e TRM intendono con la presente quarta appendice integrativa (di seguito, la “**Quarta Appendice Integrativa**”) modificare ed integrare come segue alcune disposizioni della Convenzione di Affidamento e delle relative appendici integrative.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

## **1 Interpretazione**

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Quarta Appendice Integrativa.
- 1.2** Ogni riferimento effettuato nel prosieguo della presente Quarta Appendice Integrativa e nei relativi allegati alla Convenzione di Affidamento, alla Prima Appendice Integrativa, alla Seconda Appendice Integrativa e alla Terza Appendice Integrativa deve intendersi effettuato alle medesime Convenzione di Affidamento, Prima Appendice Integrativa, Seconda Appendice Integrativa e Terza Appendice Integrativa come modificate e/o integrate ai sensi dei seguenti articoli.
- 1.3** Le Parti espressamente convengono che per quanto non oggetto di modifica o integrazione da parte della presente Quarta Appendice Integrativa, resta fermo ed invariato il contenuto della Convenzione di Affidamento, della Prima Appendice Integrativa, della Seconda Appendice Integrativa e della Terza Appendice Integrativa.

## **2 Definizioni**

Ove non altrimenti definiti nella presente Quarta Appendice Integrativa, nella Terza Appendice Integrativa, Seconda Appendice Integrativa ovvero nella Prima Appendice Integrativa e nella Convenzione di Affidamento, i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nei medesimi documenti avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1 della Seconda Appendice Integrativa.

## **3 Piano Economico e Finanziario e Caso Base Iniziale**

- 3.1** Le Parti concordano e si danno atto che il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Iniziale allegati alla Terza Appendice Integrativa necessitano di essere aggiornati ed integrati per tener conto di quanto segue:
- (i) proroga del termine di ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 4 della presente Quarta Appendice Integrativa;
  - (ii) inserimento degli investimenti richiesti per la realizzazione dell'Opzione 2 (caldaia ad integrazione di riserva) sulla base dei lavori di realizzazione indicati nell'offerta CNIM e secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente Quarta Appendice Integrativa;
  - (iii) aggiornamento dei costi di investimento per la realizzazione dell'Impianto e dei costi operativi per l'esercizio provvisorio conseguenti alla sostituzione dell'appaltatore;

- (iv) aggiornamento delle stime dei ricavi e degli incassi derivanti dalla cessione dell'energia elettrica e dei certificati verdi;
- (v) aggiornamento dell'inflazione per il 2009, dei tassi di interesse e dei costi operativi per la gestione e manutenzione dell'Impianto;
- (vi) aggiornamento della situazione patrimoniale di partenza di TRM;
- (vii) modifiche alla struttura finanziaria derivanti dalla Ristrutturazione del Finanziamento.

**3.2** Il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Iniziale allegati alla Terza Appendice Integrativa sono pertanto sostituiti con la versione aggiornata che costituisce l'Allegato A alla presente Quarta Appendice Integrativa.

**3.3** Resta inteso che ogni riferimento al Piano Economico e Finanziario e al Caso Base Iniziale contenuto nella Convenzione di Affidamento e nelle relative appendici integrative si intende effettuato al Piano Economico e Finanziario e al Caso Base Iniziale modificati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3.1 della Quarta Appendice Integrativa.

**3.4** In conformità ai principi espressi agli articoli 4.2 e 4.3 della Terza Appendice Integrativa e all'articolo 5.3 della Seconda Appendice Integrativa, le Parti convengono quanto segue:

- (i) in base al Piano Economico e Finanziario allegato alla Quarta Appendice Integrativa e al Caso Base Iniziale, il corrispettivo di conferimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 9 della Convenzione di Affidamento, risulta pari ad Euro 97,5, base anno 2008, per tonnellata;
- (ii) Ad integrazione di quanto previsto dall'art.4.3 della Terza Appendice Integrativa, a parziale deroga di quanto previsto dall'art.9.4 della Convenzione di Affidamento e con specifico riferimento al primo aggiornamento del Caso Base Iniziale da effettuarsi a seguito della stipulazione del Contratto di Hedging e prima della data della prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento, TRM si impegna a trasmettere all'Associazione d'Ambito, entro 7 giorni di calendario dalla data del primo aggiornamento del Caso Base Iniziale, la proposta di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento nella misura, determinata di comune accordo con la Banca Agente, che risulterà necessaria affinché, alla data della prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico del Caso Base Aggiornato risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR del Caso Base Aggiornato risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base. L'Associazione d'Ambito verificherà l'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento e, se corretta, ne darà conferma entro il termine di 30 giorni di calendario dalla data di presentazione della proposta di TRM. I successivi aggiornamenti saranno effettuati con riferimento alle Date di Calcolo. Resta inoltre inteso che, qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, TRM avrà diritto di recedere dalla Convenzione di Affidamento ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di Affidamento;
- (iii) i valori iniziali degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario sono definiti nel Caso Base Iniziale e nel Piano Economico e Finanziario allegato alla Quarta Appendice Integrativa. Il mancato mantenimento anche di uno solo degli Indici

di Equilibrio Economico e Finanziario in misura uguale o superiore alle relative soglie minime dà luogo al decadere delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario e all'applicazione del meccanismo di revisione di cui alle clausole 9.4 e 9.7 della Convenzione di Affidamento.

#### **4 Termini di esecuzione dei lavori e di gestione dell'Impianto**

**4.1** Le Parti convengono, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Affidamento, di prorogare al 31.12.2012 il termine atteso per l'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 6.1 della Seconda Appendice Integrativa. A far data dall'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 172 del DPR n. 554/99 inizierà a decorrere il periodo di Esercizio Provvisorio e, allo scadere del periodo di Esercizio Provvisorio, inizierà a decorrere il residuale termine ventennale di affidamento per la gestione dell'Impianto.

**4.2** Per completezza, le Parti si danno atto che:

- (i) il Piano Economico e Finanziario adottato ai sensi dell'articolo 3 della presente Quarta Appendice Integrativa costituisce, tra l'altro, adempimento alle previsioni dell'articolo 4 della Convenzione di Affidamento;
- (ii) ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 7 della Seconda Appendice Integrativa, il termine di ultimazione dell'Impianto ivi richiamato coincide con il 31.12.2012.

#### **5 Opere Opzionali**

**5.1** Con riferimento all'Opzione 2 (caldaia ad integrazione di riserva) prevista dall'articolo 6.1 della Terza Appendice Integrativa, l'Associazione d'Ambito autorizza TRM ad inserire nel Piano Economico e Finanziario aggiornato ai sensi dell'articolo 3 della presente Quarta Appendice Integrativa, l'investimento inerente la realizzazione della caldaia ad integrazione di riserva. L'Associazione d'Ambito comunicherà formalmente a TRM, entro 300 giorni dalla consegna dei lavori al nuovo appaltatore, il consenso a richiedere a detto appaltatore la realizzazione dell'Opzione 2 in conformità a quanto previsto nel Contratto di Appalto.

**5.2** Con riferimento all'Opzione 3 (terminal ferroviario), le Parti convengono che TRM non potrà procedere alla realizzazione del terminal ferroviario, rinunciando pertanto al proprio diritto di richiedere all'appaltatore, ai sensi del Contratto di Appalto, l'esecuzione dell'Opzione 3 al fine di consentire all'autorità competente la possibilità di affidare a terzi, in coerenza con lo sviluppo del sistema ferroviario regionale, la realizzazione del terminal ferroviario. Pertanto TRM si impegna, per un periodo di 5 anni a decorrere dal termine dell'Esercizio Provvisorio, a mantenere libera da strutture permanenti l'area che, sulla base del progetto autorizzato dell'Impianto, era destinata alla realizzazione dell'Opzione 3 (terminal ferroviario).

**5.3** Le Parti si danno atto che ai sensi dell'art.6 della Terza Appendice Integrativa, l'Opzione 1 (Stazione di Teleriscaldamento) non è da considerarsi opera sospesa per la quale si preveda pronuncia da parte dell'Autorità Competente.

#### **6 Aggiornamento delle cause di Forza Maggiore e di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento**

**6.1** Ad integrazione di quanto previsto nell'Allegato 1 – Definizioni, le Parti convengono che sarà a tutti gli effetti equiparata ad un evento di Forza Maggiore l'emanazione di

provvedimenti da parte di autorità giudiziarie (anche di natura cautelare e in via d'urgenza, ed in qualsiasi grado di giudizio), oppure di provvedimenti del Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R n. 1199 del 1971, che abbiano l'effetto di sospendere la realizzazione o gestione dell'Impianto oppure di annullare o comunque dichiarare nulli, invalidi o decaduti provvedimenti relativi a:

- (i) affidamento a TRM della realizzazione e gestione dell'Impianto;
- (ii) localizzazione dell'Impianto;
- (iii) atti autorizzativi necessari alla costruzione e gestione dell'Impianto (ivi inclusi a titolo esemplificativo, l'autorizzazione integrata ambientale);
- (iv) aggiudicazione a CNIM del contratto di appalto.

Per maggior chiarezza, si precisa che nel caso in cui la sospensione della realizzazione e/o gestione dell'Impianto sia dovuta ad un'ipotesi di inadempimento di TRM ai sensi della Convenzione o comunque ad un fatto imputabile a TRM, la Società non potrà in nessun caso invocare l'evento di Forza Maggiore ai sensi del presente articolo 6.1. Ad ulteriore chiarimento, si precisa che nessuno dei provvedimenti di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) potrà essere ritenuto imputabile a TRM.

**6.2** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28.2 della Convenzione di Affidamento, nel caso in cui si verifichi uno degli eventi equiparati, ai sensi del precedente paragrafo 6.1, ad un evento di Forza Maggiore, le Parti valuteranno le azioni da intraprendere, agendo in buona fede, per rimuovere gli effetti pregiudizievoli determinati da tali provvedimenti giudiziari. In ogni caso, ove a seguito del verificarsi di uno dei predetti eventi equiparati alla Forza Maggiore, venga meno l'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM potrà attivare i meccanismi di cui agli art. 9.4. e 9.7. della Convenzione di Affidamento. A tale fine le Parti convengono che gli eventi di cui all'art. 9.5. della Convenzione di Affidamento si intendono integrati dalla ipotesi prevista nel presente comma.

**6.3** Le Parti convengono che in caso di emanazione (in qualsiasi grado di giudizio) di provvedimenti esecutivi da parte di autorità giudiziarie che prevedano l'obbligo a carico di TRM di pagare, a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo una somma pari o inferiore ad Euro 5.000.000 (cinque milioni) ("**Soglia Sostenibile**") tale da determinare la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, e qualora TRM, entro 180 giorni, non abbia potuto far fronte all'obbligo di pagamento predetto attraverso il ricorso agli indennizzi assicurativi specificamente previsti per l'obbligo di risarcimento in virtù della polizza RC patrimoniale stipulata da TRM e disponibili ai sensi del Contratto di Finanziamento, TRM avrà diritto di richiedere all'Associazione d'Ambito, ai sensi dell'articolo 9.4 della Convenzione di Affidamento, un adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ovvero, ai sensi dell'articolo 9.7 della Convenzione di Affidamento, la dotazione di mezzi finanziari una tantum necessari a ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario. In tali casi, troveranno applicazione le previsioni di cui agli articoli 9.4 e 9.7 della Convenzione di Affidamento, ivi compreso il diritto di TRM di recedere dalla Convenzione di Affidamento qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento (o alternativamente sulla dotazione dei mezzi finanziari una tantum). In ogni caso TRM si riserva la facoltà di ricorrere ai Mezzi di Pagamento Alternativi di cui al successivo articolo 6.4.

**6.4** Le Parti convengono che in caso di emanazione (in qualsiasi grado di giudizio) di provvedimenti esecutivi da parte di autorità giudiziarie che prevedano l'obbligo a carico

di TRM di pagare, a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo, una somma superiore ad Euro 5.000.000 (cinque milioni) (il **“Provvedimento Giudiziario Rilevante”**), TRM avrà diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione di Affidamento, qualora siano decorsi 180 giorni dall'emissione del Provvedimento Giudiziario Rilevante senza che le Parti abbiano di comune accordo individuato soluzioni che consentano di neutralizzare, ai fini del mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario, l'effetto pregiudizievole determinato dal Provvedimento Giudiziario Rilevante. Al riguardo, le Parti concordano che tra le soluzioni idonee a tal fine sono ricompresi, a titolo meramente esemplificativo, (i) versamenti di capitale e/o finanziamento soci subordinati ai crediti degli Enti Finanziatori da parte dei soci di TRM, ovvero (ii) il ricorso ad altre disponibilità finanziarie di cui TRM possa disporre ai sensi del Contratto di Finanziamento ed, in particolare, delle somme che ai sensi del Contratto di Finanziamento possano essere utilizzate dalla Società per effettuare trasferimenti sul Conto Distribuzioni (come definito nel Contratto di Finanziamento) ovvero per effettuare investimenti consentiti (le disponibilità sub (i) e (ii) del presente sono convenzionalmente definite come **“Mezzi di Pagamento Alternativi”**). Resta inteso che, fermo restando il diritto della Società di invocare i rimedi di cui all'articolo 6.3 e 6.4 nel caso in cui l'obbligo di risarcimento dei danni derivi da uno dei provvedimenti di cui ai punti da (i) a (iv) del precedente articolo 6.1, nonché di una condanna pronunciata a favore di TME nell'ambito di un giudizio promosso a seguito della revoca dell'affidamento originariamente aggiudicato a TME, in ogni altra ipotesi di condanna al risarcimento è escluso il diritto di TRM di avvalersi dei rimedi di cui agli articoli 6.3 e 6.4 qualora la condanna dipenda da un inadempimento di TRM o, comunque, da un fatto alla stessa imputabile.

- 6.5** Le Parti si danno atto che, (i) nel caso in cui TRM sia condannata ad un obbligo di risarcimento dei danni che configuri un Provvedimento Giudiziario Rilevante e (ii) TRM abbia la disponibilità di Mezzi di Pagamento Alternativi che consentano di portare l'importo del danno alla Soglia Sostenibile, la Società potrà ricorrere esclusivamente al riequilibrio di cui al precedente articolo 6.3 essendo escluso il diritto al recesso di cui all'articolo 6.4. Resta ferma la facoltà per TRM di utilizzare ulteriori Mezzi di Pagamento Alternativi per ridurre l'importo oggetto di riequilibrio ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6.3.
- 6.6** Resta inteso che, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso in relazione ad uno degli eventi previsti agli articoli 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 della Quarta Appendice Integrativa, TRM avrà diritto a percepire gli indennizzi di cui all'articolo 30.1 della Convenzione di Affidamento. A tal fine, le Parti convengono che gli eventi di recesso di cui all'articolo 28 della Convenzione di Affidamento, e richiamati nell'articolo 30 della Convenzione di Affidamento, si intendono integrati dalle ipotesi di recesso previste nel presente articolo 6.
- 6.7** TRM non avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 6.3 e 6.4 qualora entro 150 giorni dalla pronuncia del provvedimento di cui al paragrafo 6.3, o del Provvedimento Giudiziario Rilevante di cui al paragrafo 6.4, l'esecutività sia sospesa con successivo provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, restando inteso che, qualora la sospensione dell'esecutività del provvedimento di cui al paragrafo 6.3, o del Provvedimento Giudiziario Rilevante di cui al paragrafo 6.4 venga meno per qualsiasi motivo, TRM avrà diritto di recedere dalla Convenzione di Affidamento ai sensi degli articoli 6.3 e 6.4.

## 7 Procedimento per pervenire alla puntuale localizzazione della Discarica

- 7.1** In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della Seconda Appendice Integrativa ed in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 11.2 (iii) della Seconda Appendice Integrativa, le Parti convengono che il procedimento per pervenire alla puntuale localizzazione della Discarica sia preceduto da una fase iniziale propedeutica di approfondimento in cui si portino a conclusione gli studi attualmente in corso citati in premessa e se ne analizzino, sotto il profilo tecnico, economico ed autorizzativo, gli esiti.
- 7.2** La fase di approfondimento cui al precedente articolo 7.1 dovrà concludersi, entro e non oltre il 31 marzo 2010, con l'approvazione:
- (a) su iniziativa dell'Associazione d'Ambito, di un accordo di programma per l'avvio dell'attività di sperimentazione mirata al recupero delle scorie come materiale di ingegneria o di copertura nelle discariche attive con i gestori interessati (di seguito, l'**"Accordo di Programma 1"** o l'**"ADP 1"**), i cui contenuti minimi necessari (in particolare, la durata massima della sperimentazione pari a 12 mesi dalla stipulazione dell'Accordo di Programma 1) sono indicati nell'Allegato B – Parte I della presente Quarta Appendice Integrativa;
  - (b) su iniziativa dell'Associazione d'Ambito, di uno o più eventuali accordi di programma finalizzati all'avvio dell'attività di sperimentazione per il recupero delle scorie come inerti per la produzione di materiali per l'edilizia e la costruzione di strade con i soggetti interessati (di seguito, l'**"Accordo di Programma 2"** o l'**"ADP 2"**) i cui contenuti minimi necessari (in particolare, la durata massima della sperimentazione pari a 12 mesi dalla stipulazione dell'Accordo di Programma 2), sono indicati nell'Allegato B – Parte II della presente Quarta Appendice Integrativa;
- 7.3** Decorso il termine di sperimentazione previsto dagli accordi di programma di cui al precedente articolo 7.2, l'Associazione d'Ambito, ne valuterà i risultati addivenendo, entro i 6 mesi successivi e comunque entro il 30 settembre 2011, ad un piano di gestione delle scorie (di seguito, il **"Piano di Gestione Scorie"** o il **"PGS"**), i cui contenuti minimi (in particolare, la fissazione del termine di esaurimento delle discariche esistenti (di seguito, il **"Termine di Esaurimento delle Discariche Esistenti"** o il **"TEDE"**)), sono indicati nell'Allegato B – Parte III della presente Quarta Appendice Integrativa.
- 7.4** Scaduto il termine del 30 settembre 2011 senza che si sia definito il Piano di Gestione Scorie, TRM potrà avviare accordi commerciali per lo smaltimento delle scorie nel rispetto della normativa applicabile.
- 7.5** Qualora il Piano di Gestione Scorie evidenzi che la realizzazione della Discarica non è necessaria, entro i 3 mesi successivi alla data di approvazione del Piano di Gestione Scorie da parte dell'Associazione d'Ambito e, in ogni caso, 12 mesi prima dell'inizio dell'Esercizio Provvisorio dell'Impianto, l'Autorità Competente e TRM sottoscriveranno una appendice integrativa che terrà conto delle risultanze del PGS, in cui verrà formalizzato il venir meno dell'obbligo di TRM di realizzare la Discarica e si definiranno e concorderanno anche gli aspetti di carattere economico-finanziario relativi all'attuazione dello stesso PGS, tenendo conto, *mutatis mutandis*, della procedura di riequilibrio prevista all'articolo 9.5 (e) della Convenzione di Affidamento. Resta inteso che, qualora il Piano di Gestione Scorie non consenta a TRM di smaltire e/o recuperare

presso le discariche esistenti individuate dal PGS tutte le scorie prodotte dall’Impianto, TRM avvierà accordi commerciali per lo smaltimento delle scorie nel rispetto della normativa applicabile.

- 7.6** Qualora il Piano di Gestione Scorie evidenzi l’esigenza della Discarica, l’Autorità Competente ne avvierà il procedimento di puntuale localizzazione da concludersi entro un anno dall’approvazione del PGS, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11.2 punti (v), (vi) e (vii) della Seconda Appendice Integrativa. Resta inteso che TRM avvierà accordi commerciali per lo smaltimento delle scorie nel rispetto della normativa applicabile qualora (i) il Piano di Gestione Scorie non consenta a TRM di smaltire e/o recuperare presso le discariche esistenti individuate dal PGS tutte le scorie prodotte dall’Impianto prima che la Discarica venga localizzata, realizzata e resa disponibile; o (ii) la Discarica, una volta realizzata, non sia per qualsiasi motivo disponibile per il recupero e/o lo smaltimento delle scorie prodotte dall’Impianto.
- 7.7** Le Parti si danno atto della possibilità che venga a crearsi un periodo transitorio tra il Termine di Esaurimento delle Discariche Esistenti e la disponibilità della Discarica. Qualora 2 anni prima dallo scadere del TEDE indicato nel PGS si prefiguri tale possibilità, TRM potrà avviare accordi commerciali per lo smaltimento delle scorie.
- 7.8** Le Parti convengono che l’obbligo di TRM di realizzare la Discarica continui a rimanere sospeso fino al raggiungimento dell’accordo tra le Parti, secondo quanto previsto all’articolo 11.2, punti (vi) e (vii), della Seconda Appendice Integrativa.

## **8 Appendici integrative relative alla gestione e manutenzione dell’Impianto e ai poteri di vigilanza e controllo dell’Associazione d’Ambito**

**8.1** Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 8.2 della Seconda Appendice Integrativa ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 8.3 della Seconda Appendice Integrativa e dall’articolo 13.2 della Convenzione di Affidamento, le Parti convengono che:

- (i) le appendici integrative previste dall’articolo 11.4 della Convenzione di Affidamento relative ai poteri di vigilanza e controllo dell’Associazione d’Ambito sulla gestione dell’Impianto da parte di TRM (di seguito, l’**“Appendice di Vigilanza e Controllo”**); nonché
- (ii) le appendici integrative previste dagli articoli 13.2 e 23 della Convenzione di Affidamento relative alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto (di seguito, l’**“Appendice di Manutenzione e Gestione”**)

saranno disciplinate all’interno del Contratto di Servizio (come di seguito definito) e ne costituiranno parte integrante.

**8.2** Anche al fine di soddisfare i contenuti di cui all’articolo 203, comma 2, del D.lgs. 152/06 le Parti prendono atto della comune intenzione di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione che recepisca ed armonizzi in un unico testo contrattuale le previsioni della Convenzione di Affidamento e delle successive appendici integrative sottoscritte o che saranno sottoscritte *medio tempore* tra le Parti e che, in aggiunta, disciplini esclusivamente i seguenti aspetti (di seguito, il **“Contratto di Servizio”**):

- (a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione di Affidamento, l’accettazione da parte di TRM del Piano d’Ambito e di ogni sua successiva modifica e l’obbligo di TRM di svolgere il Servizio conformemente agli indirizzi dettati dall’Associazione d’Ambito attraverso tale strumento di

programmazione, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da smaltire e ai flussi degli stessi, nel rispetto dei limiti autorizzativi, tenendo anche conto della capacità tecnica dell'Impianto come verrà definita nel Contratto di Servizio;

- (b) le modalità operative di gestione, con particolare riferimento alla strategia di manutenzione dell'Impianto, alle interruzioni tecniche, all'obbligo di trasmissione all'Associazione d'Ambito da parte di TRM dei Contratti di Conferimento stipulati, all'erogazione dei contributi commisurati al volume dell'attività, agli obblighi di TRM di adottare la Carta dei Servizi, di rispettare gli standard di qualità del servizio individuati dall'Associazione d'Ambito, di compilare le schede di rilevazione dei dati e l'elenco degli indicatori di controllo e trasmetterli all'Associazione d'Ambito nei termini previsti;
- (c) gli standard di qualità del servizio, che riguarderanno la continuità e regolarità nell'espletamento del servizio da parte di TRM, la completezza e accessibilità delle informazioni da parte degli utenti e dell'Associazione d'Ambito;
- (d) le modalità di espletamento del controllo da parte dell'Associazione d'Ambito sul servizio, al fine di verificare la regolare esecuzione del servizio, il rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle previsioni del Piano d'Ambito, il rispetto delle previsioni della Carta dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi e livelli del servizio individuati nel Contratto di Servizio, la corretta applicazione del Corrispettivo di Conferimento;
- (e) gli obblighi di comunicazione: in particolare, in coerenza con l'art.11.6 della Convenzione di Affidamento, le modalità ed i tempi di trasmissione all'Associazione d'Ambito tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti, affinché l'Associazione d'Ambito possa valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione; le modalità ed i tempi con cui il gestore redigerà e/o otterrà e trasmetterà all'Associazione d'Ambito la carta dei servizi, il manuale della sicurezza, il manuale della qualità, il piano di emergenza, il regolamento di servizio, il regolamento EMAS;
- (f) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7.1 della Seconda Appendice Integrativa, le fattispecie, l'entità e le modalità di applicazione delle penali che l'Associazione d'Ambito avrà facoltà di applicare a TRM in caso di mancato raggiungimento degli standard di qualità previsti e/o di mancata o ritardata comunicazione delle informazioni richieste, restando inteso che l'ammontare massimo di dette penali (complessivamente considerate per entrambe le fattispecie) non potrà comunque essere superiore, nel corso di ciascun anno solare, allo 0,5% del ricavo annuale da conferimento. Le Parti convengono altresì che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25.3 della Convenzione di Affidamento, il raggiungimento dell'ammontare massimo delle penali relative agli standard di qualità e/o di mancata o ritardata comunicazione delle informazioni richieste non darà diritto all'Associazione d'Ambito di risolvere la Convenzione di Affidamento e/O il futuro Contratto di Servizio.
- (g) l'obbligo di contribuire alle spese di funzionamento dell'Associazione d'Ambito, qualora dalla stessa richiesto, versando un contributo nelle forme annualmente individuate dall'Assemblea dell'Associazione d'Ambito. Resta inteso che il Corrispettivo di Conferimento si intende al netto di tale contributo, che verrà



posto a carico dei soggetti conferenti. A tal riguardo, le Parti convengono che TRM verserà all'ATO-R il contributo per le spese di funzionamento esclusivamente dopo averlo incassato dai soggetti conferenti, restando inteso che TRM si attiverà nel minor tempo possibile per riscuotere dai soggetti conferenti inadempienti tali somme, inclusive degli interessi di mora, e a versare tali somme tempestivamente all'Associazione d'Ambito.

- 8.3** Le Parti convengono che qualsiasi previsione del Contratto di Servizio, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Affidamento e dalle relative appendici integrative e la cui applicazione sia tale da determinare un mutamento dell'Equilibrio Economico e Finanziario, comporterà l'applicazione dei meccanismi di cui agli articoli 9.4, 9.7 e 9.8 della convenzione di Affidamento, volti ad assicurare il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario.
- 8.4** Il Contratto di Servizio sarà approvato per la sottoscrizione almeno 6 mesi prima della fine dell'Esercizio Provvisorio dell'Impianto. In ogni caso, il Contratto di Servizio dovrà essere sottoscritto almeno 5 mesi prima della fine dell'Esercizio Provvisorio dell'Impianto
- 8.5** Le Parti si danno atto che, ai sensi del Contratto di Finanziamento, TRM dovrà sottoscrivere con terzi, nel rispetto della normativa applicabile, uno o più contratti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto almeno 4 mesi prima della fine dell'Esercizio Provvisorio (il "**Contratto di Manutenzione**"). Tenuto conto che la definizione dei contenuti del Contratto di Manutenzione e la sua sottoscrizione non possono prescindere dal contenuto del Contratto di Servizio relativo alla manutenzione dell'Impianto, le Parti convengono che i contenuti tecnico-gestionali dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che saranno oggetto del Contratto di Servizio dovranno essere condivisi dalle Parti almeno 12 mesi prima della fine dell'Esercizio Provvisorio, al fine di consentire a TRM di poterne tener conto nella definizione del Contratto di Manutenzione ed assicurare il necessario coordinamento tra le previsioni del Contratto di Manutenzione e quelle del Contratto di Servizio relative alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'Impianto.

## **9 Varie**

- 9.1** L'articolo 9.3 (a) della Convenzione di Affidamento è sostituito dal seguente testo:

*"a partire dalla data di entrata in esercizio provvisorio dell'Impianto, il Corrispettivo di Conferimento sarà rivalutato annualmente sulla base dell'inflazione reale annuale determinata dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra la data di definizione del Corrispettivo di Conferimento (come risultante dal Piano Economico e Finanziario allegato alla Quarta Appendice Integrativa ovvero a successive Appendice Integrative) e la data di inizio dell'Esercizio Provvisorio dell'Impianto";*

- 9.2** La definizione di "**Costi Operativi**" di cui all'Allegato 1 (Definizioni) della Seconda Appendice Integrativa è sostituita dalla seguente definizione:

*"**Costi Operativi**" indica tutti i costi sostenuti o da sostenere dalla Società in connessione alla gestione e manutenzione del Progetto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per il personale, energia elettrica, materie prime, trasporto e smaltimento scorie e ceneri, analisi di laboratorio, manutenzione ordinaria, prodotti chimici, spese generali, gestione clienti, assicurazioni, canoni, costi*

relativi a fideiussioni diverse dalle fideiussioni previste ai sensi del Contratto di Finanziamento nonché i costi di ripristino del sito da accantonare a partire dall'ultimo quinquennio antecedente la scadenza del termine ventennale di gestione dell'Impianto previsto all'articolo 4.1 della Quarta Appendice Integrativa, restando in ogni caso esclusi i Costi Finanziari ed i costi di manutenzione straordinaria ai sensi del Contratto di Finanziamento”.

- 9.3** La definizione di “**Caso Base Iniziale**” di cui all'Allegato 1 (Definizioni) della Seconda Appendice Integrativa è sostituita dalla seguente definizione:

*“**Caso Base Iniziale**” indica il Caso Base alla data di stipulazione del Contratto di Finanziamento, come modificato e aggiornato ai sensi dell'articolo 3.1. della Quarta Appendice Integrativa.*

- 9.4** La definizione di “**Piano Economico e Finanziario**” di cui all'Allegato 1 (Definizioni) della Seconda Appendice Integrativa è sostituita dalla seguente definizione:

*“**Piano Economico e Finanziario**” indica l'Allegato A alla Quarta Appendice Integrativa che contiene l'indicazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della gestione dell'Impianto per l'intero arco di durata della Convenzione di Affidamento, predisposto da TRM, che sarà di volta in volta soggetto ad aggiornamento come concordato tra le Parti secondo quanto previsto dalla Convenzione di Affidamento e dalle successive appendici integrative. Resta inteso che ogni aggiornamento del Piano Economico e Finanziario terrà conto delle risultanze del Caso Base Iniziale o, se esistente, del Caso Base Aggiornato. Resta inoltre inteso che, ove non altrimenti indicato in modo espresso, i riferimenti al Piano Economico e Finanziario nella Convenzione di Affidamento, nonché in ogni sua ulteriore appendice integrativa dovranno intendersi nella versione aggiornata dell'elaborato di volta in volta in vigore.*

- 9.5** L'articolo 5.3 (i) della Prima Appendice Integrativa, relativo alle erogazione della prima tranche della compensazione una tantum, è sostituito dal seguente testo, al fine di recepire l'articolo 3 dell'“accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per la progettazione degli interventi compresi nel Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido” stipulato in data 21-11-2008:

*“(i) una quota pari al 10%, dopo la stipula del Contratto di Finanziamento, entro 30 giorni dalla formulazione di richiesta, con lettera, da parte dei soggetti che curano la progettazione degli interventi, nella quale sia indicata la finalità della/e spesa/e da effettuare.*

- 9.6** In ogni rapporto sintetico di cui all'articolo 11.6 della Convenzione di Affidamento, TRM darà evidenza all'Associazione d'Ambito degli importi effettivamente erogati dalle Banche ai sensi del Contratto di Finanziamento.

**ALLEGATO A**  
**PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO CON CASO BASE INIZIALE**

## **ALLEGATO B**

### **PARTE I**

#### **CONTENUTI MINIMI ACCORDO DI PROGRAMMA 1 FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE SCORIE COME MATERIALE DI INGEGNERIA O DI COPERTURA NELLE DISCARICHE ATTIVE CON I GESTORI INTERESSATI**

- ? soggetti interessati
- ? durata massima di sperimentazione: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma 1
- ? modalità sperimentazione
- ? definizione procedure autorizzative per la sperimentazione (siti di sperimentazione, provenienza scorie, aspetti connessi al trasposto)
- ? individuazione elementi utili ai fini della redazione del Piano di Gestione Scorie (ossia individuare come risultato della sperimentazione almeno: modalità di recupero, quantitativi di scorie trattabili, tempi di realizzazione e analisi dei costi, iter autorizzativo necessario per svolgere l'attività di recupero)

### **PARTE II**

#### **CONTENUTI MINIMI ACCORDO DI PROGRAMMA 2 FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE SCORIE COME INERTI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALI PER L'EDILIZIA CON I SOGGETTI INTERESSATI**

- ? soggetti interessati
- ? durata massima di sperimentazione: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma 2
- ? modalità sperimentazione
- ? definizione procedure autorizzative per la sperimentazione (provenienza scorie, siti della sperimentazione, aspetti connessi al trasporto)
- ? individuazione elementi utili ai fini della redazione del Piano di Gestione Scorie (ossia individuare come risultato della sperimentazione almeno: modalità di recupero, quantitativi di scorie trattabili, tempi di realizzazione e analisi dei costi, iter autorizzativo necessario per svolgere l'attività di recupero)

### **PARTE III**

#### **CONTENUTI MINIMI PIANO DI GESTIONE SCORIE**

- ? valutazione degli scenari di recupero e di conferimento in discariche esistenti
- ? definizione della quota assorbibile da parte delle attività di recupero nel settore delle costruzioni
- ? individuazione delle discariche e della loro capacità residua

- ? previsione del Termine di Esaurimento delle Discariche Esistenti
- ? definizione dell'eventuale necessità della Discarica di servizio
- ? definizione dei flussi di scorie verso le destinazioni individuate
- valutazioni in merito ai costi del sistema di gestione delle scorie
- definizione impegni per i soggetti interessati (a titolo esemplificati, Autorità Competente, Provincia di Torino, TRM, gestori pubblici e/o privati di impianti di discarica o di recupero, operatori nel settore della produzione di materiali per l'edilizia)